



Questo testo è una versione  
provvisoria. Fa stato unicamente la  
versione pubblicata nel Foglio  
federale.

*Traduzione*

---

## **Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività**

Concluso il ...

Approvato dall'Assemblea federale il ...

Entrato in vigore il 1° gennaio 2026

---

Considerato che le Giurisdizioni dei firmatari dell'Accordo multilaterale tra Autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni in conformità al Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività («Accordo») sono le Parti della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale o della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale secondo le modifiche definite dal Protocollo di modifica alla Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (insieme «Convenzione», singolarmente «Convenzione originaria» o «Convenzione modificata»);

considerato che le Giurisdizioni hanno l'intenzione di migliorare il rispetto degli obblighi fiscali a livello internazionale approfondendo ulteriormente la loro relazione concernente l'assistenza reciproca in materia fiscale;

considerato che il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività è stato elaborato dall'OCSE con i Paesi del G20 per lottare contro l'evasione e la frode fiscale e migliorare il rispetto degli obblighi fiscali;

considerato che la legislazione delle Giurisdizioni rispettive impone o dovrebbe imporre ai Prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione di comunicare informazioni concernenti talune Cripto-attività e di seguire le relative procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alla portata degli scambi definita alla sezione 2 del presente Accordo e alle procedure di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale stabilite nel Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività;

considerato che la legislazione delle Giurisdizioni dovrebbe essere modificata ad intervalli regolari per tener conto degli aggiornamenti del Quadro per la comunicazione

RS .....

di informazioni in materia di cripto-attività e che, se queste modifiche sono promulgate da una Giurisdizione, la definizione del Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività farà riferimento alla versione aggiornata per questa Giurisdizione;

considerato che il Capitolo III della Convenzione autorizza lo scambio di informazioni a fini fiscali, compreso quello automatico, e autorizza le Autorità competenti delle Giurisdizioni a definire le procedure da applicare a questi scambi automatici;

considerato che l'articolo 6 della Convenzione prevede che due o più Parti possono convenire di comune accordo lo scambio automatico di informazioni e che lo scambio di informazioni effettivo avverrà su base bilaterale tra Autorità competenti;

considerato che le Giurisdizioni hanno attuato (i) le tutele adeguate per fare in modo che le informazioni ricevute conformemente al presente Accordo restino confidenziali e siano unicamente utilizzate ai fini previsti dalla Convenzione, e (ii) le infrastrutture necessarie per uno scambio efficace (comprese le procedure che garantiscono uno scambio di informazioni per tempo, esatto e confidenziale, che garantiscono comunicazioni efficaci e affidabili e i mezzi che permettono di risolvere rapidamente questioni e preoccupazioni relative agli scambi o alle domande di scambio e l'applicazione delle disposizioni della sezione 4 del presente Accordo);

considerato che le Autorità competenti delle Giurisdizioni hanno l'intenzione di concludere il presente Accordo per migliorare l'adempimento degli obblighi fiscali a livello internazionale in relazione alle Cripto-attività sulla base di scambi automatici in applicazione della Convenzione, senza pregiudicare le procedure legislative nazionali (se del caso) e ferme restando le disposizioni relative alla confidenzialità e alla protezione dei dati e altre tutele previste dalla Convenzione, comprese le disposizioni che limitano l'uso delle informazioni scambiate in virtù della Convenzione stessa,

*le Autorità competenti hanno convenuto quanto segue:*

## **Sezione 1: Definizioni**

1. Ai fini del presente Accordo i termini e le espressioni seguenti hanno il significato seguente:

- a) il termine «Giurisdizione» designa uno Stato o un territorio per cui la Convenzione è in vigore ed è diventata effettiva, a titolo di Convenzione originaria o modificata, tramite la firma di ratifica conformemente all'articolo 28, o per estensione territoriale conformemente all'articolo 29 e che è firmatario del presente Accordo;
- b) l'espressione «Autorità competente» designa, per ogni Giurisdizione rispettiva, le persone e autorità elencate all'allegato B della Convenzione;
- c) l'espressione «Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività» designa il quadro internazionale per lo scambio automatico di informazioni in relazione alle Cripto-attività (Commentari inclusi) elaborato dall'OCSE con i Paesi del G20;

- d) l'espressione «Segretariato dell'Organo di coordinamento» designa il Segretariato dell'OCSE che, conformemente all'articolo 24 paragrafo 3 della Convenzione, sostiene l'Organo di coordinamento composto da rappresentanti delle Autorità competenti delle Parti della Convenzione;
- e) l'espressione «Accordo effettivo» significa, per due Autorità competenti, qualunque esse siano, che le due Autorità competenti hanno inviato al Segretariato dell'Organo di coordinamento la notifica di cui alla sezione 7 paragrafo 1, in cui è indicata, tra le altre cose, la Giurisdizione dell'altra Autorità competente secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera g). L'elenco delle Autorità competenti per cui il presente Accordo è effettivo sarà pubblicato sul sito Internet dell'OCSE.

2. Qualsiasi termine in maiuscolo non definito nel presente Accordo ha il senso a lui attribuito dalla legislazione della Giurisdizione al momento dell'applicazione dell'Accordo, essendo questa definizione conforme a quella che figura nel Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività. Qualsiasi termine non definito nel presente Accordo o nel Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività ha, salvo se il contesto non richiede una diversa interpretazione o se le Autorità competenti convengono un significato comune (come previsto dal diritto nazionale), il senso a lui attribuito dalla legislazione della Giurisdizione al momento dell'applicazione dell'Accordo, considerato che qualsiasi definizione indicata nella legislazione fiscale applicabile di tale Giurisdizione prevale su una definizione contenuta in un'altra legislazione della stessa Giurisdizione.

## **Sezione 2: Scambio di informazioni concernente le Persone oggetto di comunicazione**

1. Conformemente alle disposizioni degli articoli 6 e 22 della Convenzione modificata o originaria e fatte salve le norme applicabili in materia di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale definite nel Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività, ogni Autorità competente scambierà ogni anno con le altre Autorità competenti, in maniera automatica, le informazioni ottenute conformemente a tali norme e precisate nel paragrafo 3.

2. Nonostante il paragrafo 1, le Autorità competenti delle Giurisdizioni che nella loro notifica di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera b) hanno indicato che devono essere elencate come Giurisdizioni per le quali non sussiste reciprocità, trasmetteranno, ma non riceveranno, le informazioni di cui al paragrafo 3. Tali Giurisdizioni riceveranno sistematicamente le informazioni di cui al paragrafo 3, ma non le invieranno alle Giurisdizioni che figurano nell'elenco summenzionato delle Giurisdizioni per le quali non sussiste reciprocità.

3. In relazione a ciascuna Persona oggetto di comunicazione di un'altra Giurisdizione le informazioni da scambiare sono:

- a) il nome, l'indirizzo, la Giurisdizione o le Giurisdizioni di residenza, il Numero o i Numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la

data e il luogo di nascita di ciascun Utente oggetto di comunicazione e, nel caso di un'Entità che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, è identificata come avente una o più Persone che esercitano il controllo che sono Persone oggetto di comunicazione, il nome, l'indirizzo, la Giurisdizione o le Giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, la Giurisdizione o le Giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona oggetto di comunicazione che esercita il controllo sull'Entità, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali tali Persone oggetto di comunicazione sono considerate Persone che esercitano il controllo sull'Entità;

- b) il nome, l'indirizzo e il numero di identificazione (se disponibile) del Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione;
- c) per ciascun tipo di Cripto-attività pertinente e in relazione alla quale, nel pertinente anno civile o in un altro adeguato periodo di rendicontazione, il Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione ha effettuato Operazioni pertinenti:
  - i) il nome completo del tipo di Cripto-attività pertinente,
  - ii) l'importo totale lordo versato, il numero totale di unità e il numero di Operazioni pertinenti in relazione ad acquisizioni a fronte di Moneta fiduciaria,
  - iii) l'importo totale lordo ricevuto, il numero totale di unità e il numero di Operazioni pertinenti in relazione a cessioni a fronte di Moneta fiduciaria,
  - iv) il valore equo di mercato totale, il numero totale di unità e il numero di Operazioni pertinenti in relazione ad acquisizioni a fronte di altre Cripto-attività pertinenti,
  - v) il valore equo di mercato totale, il numero totale di unità e il numero di operazioni pertinenti in relazione a cessioni a fronte di altre Cripto-attività pertinenti,
  - vi) il valore equo di mercato totale, il numero totale di unità e il numero di Operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione,
  - vii) il valore equo di mercato totale, il numero totale di unità e il numero di Operazioni pertinenti in relazione a Trasferimenti non contemplati alla lettera c) numeri ii) e iv) nei confronti dell'Utente oggetto di comunicazione, suddivisi per tipo di Trasferimento, se noto al Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione;
  - viii) il valore equo di mercato totale, il numero totale di unità e il numero di Operazioni pertinenti in relazione a Trasferimenti non contemplati alla lettera c) numeri iii) e vi) da parte dell'Utente oggetto di comunicazione, suddivisi per tipo di Trasferimento, se noto al Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione, e

- ix) il valore equo di mercato totale nonché il numero totale di unità in relazione a Trasferimenti da parte dell'Utente di cripto-attività oggetto di comunicazione effettuati dal Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione a indirizzi di portafogli che, per quanto a conoscenza del Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione, non sono attribuibili a un prestatore di servizi di attività virtuali o a un'Istituzione finanziaria.

### **Sezione 3: Tempi e modalità dello scambio di informazioni**

1. In relazione alla sezione 2 paragrafo 3 e con riserva della notifica prevista alla sezione 7, date enunciate comprese, le informazioni devono essere scambiate a partire dall'anno specificato nella notifica di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera a) ed entro i nove mesi successivi al termine dell'anno civile a cui si riferiscono. Nonostante quanto precede, l'obbligo di scambiare informazioni per un anno civile si applica unicamente se entrambe le Giurisdizioni dispongono di una legislazione che dà applicazione al Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e che prevede la comunicazione di informazioni per tale anno civile conforme alla portata dello scambio definito alla sezione 2 e alle procedure di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale previste dal Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività.
2. Le Autorità competenti scambiano automaticamente le informazioni di cui alla sezione 2 secondo uno schema comune.
3. Le Autorità competenti trasmettono le informazioni attraverso il Sistema comune di trasmissione dell'OCSE e in conformità con i relativi standard di crittografia e di preparazione dei file, o attraverso un altro metodo di trasmissione specificato nella notifica di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera d).

### **Sezione 4: Cooperazione ai fini della conformità e dell'applicazione**

Un'Autorità competente informa l'altra Autorità competente quando ha motivo di ritenere che un errore possa essere stato all'origine di una comunicazione inesatta o incompleta o che un Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non abbia rispettato gli obblighi di comunicazione applicabili e le procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformi al Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività. L'Autorità competente notificata adotta tutte le misure previste dal diritto nazionale per ovviare agli errori o alla non conformità oggetto della notifica.

### **Sezione 5: Confidenzialità e protezione dei dati**

1. Tutte le informazioni scambiate sono sottoposte agli obblighi di confidenzialità e alle altre tutele previste dalla Convenzione modificata o originaria, incluse le

disposizioni che limitano l'uso delle informazioni scambiate e, nella misura in cui è necessario per garantire il grado richiesto di protezione dei dati personali, conformemente alle tutele che possono essere stabilite dall'Autorità competente che comunica i dati in virtù del suo diritto nazionale e figurano nella notifica di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera e).

2. Ciascuna Autorità competente notifica immediatamente al Segretariato dell'Organo di coordinamento qualsiasi violazione della confidenzialità e qualsiasi disfunzionamento delle tutele, nonché tutte le eventuali sanzioni e misure correttive applicate. Il Segretariato dell'Organo di coordinamento notifica a tutte le Autorità competenti per cui il presente Accordo costituisce un Accordo effettivo con la prima Autorità competente citata.

## **Sezione 6: Consultazioni e modifiche**

1. In caso di difficoltà nell'applicazione o nell'interpretazione del presente Accordo, ciascuna Autorità competente può chiedere consultazioni con una o più Autorità competenti per definire misure atte a garantire la corretta attuazione del presente Accordo. L'Autorità competente che ha richiesto le consultazioni deve garantire che il Segretariato dell'Organo di coordinamento sia informato di tutte le misure elaborate e che quest'ultimo notifichi a tutte le Autorità competenti, ivi incluse quelle che non hanno partecipato alle consultazioni, qualsiasi misura elaborata.

2. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso scritto di tutte le Autorità competenti. Tranne disposizione contraria, una tale modifica ha effetto dal primo giorno del mese successivo in cui scade il periodo di un mese dopo la data dell'ultima firma del consenso scritto.

## **Sezione 7: Condizioni generali**

1. Un'Autorità competente deve inviare, al momento della firma del presente Accordo o appena possibile successivamente, notifiche al Segretariato dell'Organo di coordinamento che:

- a) confermino che la propria Giurisdizione ha costituito le legislazioni necessarie per attuare il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e che precisino le date pertinenti per l'entrata in vigore o qualsiasi periodo di applicazione provvisoria in virtù di (eventuali) procedure legislative nazionali pendenti;
- b) confermino se la Giurisdizione debba essere elencata, o meno, tra le Giurisdizioni per le quali non sussiste reciprocità;
- c) raccolgano il consenso delle altre Autorità competenti a utilizzare le informazioni ricevute ai fini dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, dell'esecuzione o del perseguimento penale inerenti a tali imposte oppure delle decisioni su ricorsi inerenti a tali imposte, in merito alle quali

l'Autorità competente ha formulato una riserva conformemente all'articolo 30 paragrafo 1 lettera a) della Convenzione, e, in tal caso, specifichino tali imposte e confermino che l'utilizzo sarà conforme alle disposizioni della Convenzione;

- d) indichino uno o più metodi alternativi, se del caso, per la trasmissione dei dati, compresa la cifratura;
- e) precisino le tutele, se del caso, per la protezione dei dati personali;
- f) confermino che ha costituito le misure adeguate per garantire la confidenzialità e il rispetto delle norme di protezione dei dati; e
- g) indichino un elenco di Giurisdizioni delle Autorità competenti rispetto a cui ha l'intenzione di rendere effettivo il presente Accordo, conformemente alle procedure legislative nazionali (se del caso).

Le Autorità competenti notificano quanto prima al Segretariato dell'Organo di coordinamento tutte le ulteriori modifiche apportate alle notifiche succitate.

2. Il presente Accordo sarà effettivo tra le due Autorità competenti alla data in cui la seconda delle due Autorità competenti avrà inviato al Segretariato dell'Organo di coordinamento la notifica di cui al paragrafo 1, compreso l'elenco delle Giurisdizioni delle altre Autorità competenti conformemente al paragrafo 1 lettera g).

3. Il Segretariato dell'Organo di coordinamento conserva e pubblica sul sito Internet dell'OCSE un elenco di Autorità competenti firmatarie dell'Accordo e tra cui il presente Accordo è effettivo.

4. Il Segretariato dell'Organo di coordinamento pubblica sul sito Internet dell'OCSE le informazioni fornite dalle Autorità competenti conformemente al paragrafo 1 lettere a), b) ed e). Le informazioni fornite conformemente al paragrafo 1 lettere c), d), f) e g) sono messe a disposizione degli altri firmatari facendone richiesta scritta al Segretariato dell'Organo di coordinamento.

5. Un'Autorità competente può sospendere lo scambio di informazioni nell'ambito del presente Accordo mediante comunicazione scritta a un'altra Autorità competente che indica che quest'ultima è responsabile di una non conformità significativa rispetto alle disposizioni del presente Accordo. La sospensione ha effetto immediato. Ai fini del presente paragrafo, per «non conformità significativa» si intende, tra l'altro, l'inosservanza delle disposizioni del presente Accordo e della Convenzione relative alla confidenzialità e alla protezione dei dati e la mancata comunicazione da parte dell'Autorità competente di informazioni tempestive o adeguate a norma del presente Accordo.

6. Un'Autorità competente può denunciare la sua partecipazione al presente Accordo rispetto a una determinata Autorità competente con comunicazione scritta indirizzata al Segretariato dell'Organo di coordinamento. Salvo diversa indicazione da parte dell'Autorità competente, questa denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo in cui scade il termine di dodici mesi dalla data della comunicazione. In caso di denuncia, tutte le informazioni già ricevute secondo il presente Accordo rimangono confidenziali e soggiacciono alle disposizioni della Convenzione.

### **Sezione 8: Segretariato dell'Organo di coordinamento**

Salvo se stabilito diversamente nell'Accordo, il Segretariato dell'Organo di coordinamento informa l'insieme delle Autorità competenti in merito a qualsiasi notifica che riceve per il presente Accordo e notifica a tutti i firmatari dell'Accordo la firma dell'Accordo da parte di una nuova Autorità competente.

Fatto in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

*(Seguono le firme)*

*Allegato*

## **Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività**



## **Sezione I: Obblighi dei Prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione**

- A. Un Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è soggetto agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [Giurisdizione] se è:
1. un'Entità o una persona fisica residente ai fini fiscali in [Giurisdizione];
  2. un'Entità che a) è costituita o organizzata secondo il diritto [aggettivo che designa la Giurisdizione] e b) ha personalità giuridica in [Giurisdizione] o ha l'obbligo di presentare alle autorità fiscali [aggettivo che designa la Giurisdizione] dichiarazioni fiscali o moduli contenenti informazioni fiscali in relazione ai redditi dell'Entità;
  3. un'Entità gestita a partire da [Giurisdizione]; o
  4. un'Entità o una persona fisica che ha una sede abituale di attività in [Giurisdizione].
- B. Un Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è soggetto agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [Giurisdizione] per quanto riguarda le Operazioni pertinenti effettuate tramite una Succursale situata in [Giurisdizione].
- C. Un Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione che è un'Entità non è tenuto ad adempiere gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III, cui è soggetto in [Giurisdizione] secondo la parte A punto 2, 3 o 4, se li adempie in una Giurisdizione partner in quanto vi è residente ai fini fiscali.
- D. Un Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione che è un'Entità non è tenuto ad adempiere gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III, cui è soggetto in [Giurisdizione] secondo la parte A punto 3 o 4, se li adempie in una Giurisdizione partner, in quanto Entità che a) è costituita o organizzata secondo il diritto della Giurisdizione partner e b) ha personalità giuridica nella Giurisdizione partner o ha l'obbligo di presentare alle Autorità fiscali della Giurisdizione partner dichiarazioni fiscali o moduli contenenti informazioni fiscali in relazione ai redditi dell'Entità.
- E. Un Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione che è un'Entità non è tenuto ad adempiere gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III, cui è soggetto in [Giurisdizione] secondo la parte A punto 4, se li adempie in una Giurisdizione partner in quanto gestito a partire da tale Giurisdizione partner.
- F. Un Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione che è una persona fisica non è tenuto ad adempiere gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III, cui è soggetto in [Giurisdizione] secondo la parte A punto 4, se li adempie in una Giurisdizione partner in quanto vi è residente ai fini fiscali.

- G. Un Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non è tenuto ad adempiere gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III in [Giurisdizione] per quanto riguarda le Operazioni pertinenti effettuate tramite una Succursale situata in una Giurisdizione partner, se tali obblighi sono adempiuti dalla Succursale in tale Giurisdizione partner.
- H. Un Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non è tenuto ad adempiere gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III, cui è soggetto in [Giurisdizione] secondo la parte A punto 1, 2, 3 o 4, se ha presentato in [Giurisdizione] una notifica nel formato prescritto da [Giurisdizione] a conferma che egli adempie tali obblighi in conformità alle norme di una Giurisdizione partner in base a un criterio di collegamento essenzialmente analogo a quello cui è soggetto in [Giurisdizione].

## **Sezione II: Obblighi di comunicazione**

- A. Per ogni pertinente anno civile o altro adeguato periodo di rendicontazione, e fatti salvi gli obblighi dei Prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione di cui alla sezione I e le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla sezione III, un Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve comunicare le seguenti informazioni relative ai propri Utenti di cripto-attività che sono Utenti oggetto di comunicazione o hanno Persone che esercitano il controllo che sono Persone oggetto di comunicazione:
1. il nome, l'indirizzo, la Giurisdizione o le Giurisdizioni di residenza, il Numero o i Numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita di ciascun Utente oggetto di comunicazione e, nel caso di un'Entità che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, è identificata come avente una o più Persone che esercitano il controllo che sono Persone oggetto di comunicazione, il nome, l'indirizzo, la Giurisdizione o le Giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, la Giurisdizione o le Giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona oggetto di comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali tali Persone oggetto di comunicazione sono considerate Persone che esercitano il controllo sull'Entità;
  2. il nome, l'indirizzo e il numero di identificazione (se disponibile) del Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione;
  3. per ciascun tipo di Cripto-attività pertinente in relazione alla quale, nel pertinente anno civile o in un altro adeguato periodo di rendicontazione, ha effettuato Operazioni pertinenti:
    - a) il nome completo del tipo di Cripto-attività pertinente,

- b) l'importo totale lordo versato, il numero totale di unità e il numero di Operazioni pertinenti in relazione ad acquisizioni a fronte di Moneta fiduciaria,
  - c) l'importo totale lordo ricevuto, il numero totale di unità e il numero di Operazioni pertinenti in relazione a cessioni a fronte di Moneta fiduciaria,
  - d) il valore equo di mercato totale, il numero totale di unità e il numero di Operazioni pertinenti in relazione ad acquisizioni a fronte di altre Cripto-attività pertinenti,
  - e) il valore equo di mercato totale, il numero totale di unità e il numero di Operazioni pertinenti in relazione a cessioni a fronte di altre Cripto-attività pertinenti,
  - f) il valore equo di mercato totale, il numero totale di unità e il numero di Operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione,
  - g) il valore equo di mercato totale, il numero totale di unità e il numero di Operazioni pertinenti in relazione a Trasferimenti non contemplati alle lettere b) e d) nei confronti dell'Utente oggetto di comunicazione, suddivisi per tipo di Trasferimento, se noto al Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione,
  - h) il valore equo di mercato totale, il numero totale di unità e il numero di Operazioni pertinenti in relazione a Trasferimenti non contemplati alle lettere c), e) ed f) da parte dell'Utente oggetto di comunicazione, suddivisi per tipo di Trasferimento, se noto al Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione, e
  - i) il valore equo di mercato totale nonché il numero totale di unità in relazione a Trasferimenti da parte dell'Utente di cripto-attività oggetto di comunicazione effettuati dal Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione a indirizzi di portafogli che, per quanto a conoscenza del Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione, non sono attribuibili a un prestatore di servizi di attività virtuali o a un'Istituzione finanziaria.
- B. Nonostante la parte A punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF se (i) quest'ultimo non è rilasciato dalla Giurisdizione oggetto di comunicazione in questione oppure se (ii) il diritto nazionale della Giurisdizione oggetto di comunicazione in questione non richiede che sia acquisito il NIF rilasciato da tale Giurisdizione.
- C. Nonostante la parte A punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il luogo di nascita, a meno che il Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non sia tenuto a ottenerlo e comunicarlo in base al diritto nazionale.
- D. Ai fini della parte A punto 3 lettere b) e c), l'importo versato o ricevuto deve essere comunicato nella Moneta fiduciaria in cui è stato versato o ricevuto. Gli

importi versati o ricevuti in più Monete fiduciarie devono essere comunicati in un'unica Moneta fiduciaria e convertiti al momento di ciascuna Operazione pertinente secondo modalità applicate in modo coerente dal Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione.

- E. Ai fini della parte A punto 3 lettere da d) a i), il valore equo di mercato deve essere determinato e comunicato in un'unica Moneta fiduciaria e accertato al momento di ciascuna Operazione pertinente secondo modalità applicate in modo coerente dal Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione.
- F. Le informazioni trasmesse devono indicare la Moneta fiduciaria in cui è comunicato ciascun importo.
- G. Le informazioni di cui alla parte A devono essere comunicate entro il xx.xx dell'anno civile successivo all'anno cui si riferiscono le informazioni.

### **Sezione III: Procedure di adeguata verifica in materia fiscale**

Un Utente di cripto-attività è considerato un Utente oggetto di comunicazione a partire dalla data in cui è identificato come tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale descritte nella presente sezione.

#### **A. Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i Singoli utenti di cripto-attività**

Le seguenti procedure si applicano al fine di determinare se il Singolo utente di cripto-attività è un Utente oggetto di comunicazione.

1. Al momento in cui stabilisce la relazione d'affari con il Singolo utente di cripto-attività o con i Singoli utenti preesistenti di cripto-attività, entro 12 mesi dall'entrata in vigore di queste norme, il Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve ottenere un'autocertificazione che gli consente di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Singolo utente di cripto-attività e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione, compresa l'eventuale documentazione acquisita in conformità delle Procedure AML/KYC.
2. Se, in un qualsiasi momento, si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a un Singolo utente di cripto-attività a seguito del quale il Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione viene a conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, che l'autocertificazione originaria è inesatta o inattendibile, detto prestatore non può basarsi sull'autocertificazione originaria e deve ottenere un'autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validità dell'autocertificazione originaria.

## **B. Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le Entità utenti di cripto-attività**

Le seguenti procedure si applicano al fine di determinare se l'Entità utente di cripto-attività è un Utente oggetto di comunicazione o un'Entità diversa da una Persona esclusa o da un'Entità attiva con una o più Persone che esercitano il controllo che sono Persone oggetto di comunicazione.

1. Determinare se l'Entità utente di cripto-attività è una Persona oggetto di comunicazione.
  - a) Al momento in cui stabilisce la relazione d'affari con l'Entità utente di cripto-attività o con le Entità utenti preesistenti di cripto-attività, entro 12 mesi dall'entrata in vigore di queste norme, il Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve ottenere un'autocertificazione che gli consente di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali dell'Entità utente di cripto-attività e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione, compresa l'eventuale documentazione acquisita in conformità delle Procedure AML/KYC. Se l'Entità utente di cripto-attività certifica di non avere alcuna residenza ai fini fiscali, il Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può basarsi sulla sede di direzione effettiva o sull'indirizzo della sede principale per determinare la residenza di tale Entità.
  - b) Se l'autocertificazione indica che l'Entità utente di cripto-attività è residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione, il Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve considerare tale Entità come un Utente oggetto di comunicazione, a meno che non stabilisca ragionevolmente, sulla base dell'autocertificazione o delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che l'Entità utente di cripto-attività è una Persona esclusa.
2. Determinare se l'Entità ha una o più Persone che esercitano il controllo che sono Persone oggetto di comunicazione. Per quanto riguarda un'Entità utente di cripto-attività diversa da una Persona esclusa, il Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve determinare se tale Entità ha una o più Persone che esercitano il controllo che sono Persone oggetto di comunicazione, a meno che non determini che questa è un'Entità attiva, sulla base di un'autocertificazione della stessa.
  - a) Determinare le Persone che esercitano il controllo sull'Entità utente di cripto-attività. Al fine di determinare le Persone che esercitano il controllo sull'Entità utente di cripto-attività, un Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità delle Procedure AML/KYC, a condizione che tali procedure siano conformi alle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) del 2012 (nella versione aggiornata del giugno 2019 in relazione ai prestatori di servizi per le attività virtuali). Qua-

lora non sia giuridicamente tenuto ad applicare le Procedure AML/KYC conformi a dette raccomandazioni (nella versione aggiornata del giugno 2019 in relazione ai prestatori di servizi per le attività virtuali), il Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve applicare procedure sostanzialmente analoghe al fine di determinare le Persone che esercitano il controllo.

- b) Determinare se la Persona che esercita il controllo su un'Entità utente di cripto-attività è una Persona oggetto di comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che esercita il controllo è una Persona oggetto di comunicazione, il Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve considerare come attendibile un'autocertificazione dell'Entità utente di cripto-attività o di tale Persona che esercita il controllo, che gli consente di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali della Persona che esercita il controllo e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione, compresa l'eventuale documentazione acquisita in conformità delle Procedure AML/KYC.
3. Se in un qualsiasi momento si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a un'Entità utente di cripto-attività o alle persone che ne esercitano il controllo a seguito del quale il Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione viene a conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, che l'autocertificazione originaria è inesatta o inattendibile, detto prestatore non può basarsi sull'autocertificazione originaria e deve ottenere un'autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validità dell'autocertificazione originaria.

### **C. Requisiti per la validità delle autocertificazioni**

1. Un'autocertificazione fornita da un Singolo utente di cripto-attività o da una Persona che esercita il controllo è valida solo se è firmata o altrimenti esplicitamente confermata dal Singolo utente di cripto-attività o dalla Persona che esercita il controllo, è datata al più tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative al Singolo utente di cripto-attività o alla Persona che esercita il controllo:
  - a) il nome e il cognome;
  - b) l'indirizzo di residenza;
  - c) la Giurisdizione o le Giurisdizioni di residenza ai fini fiscali;
  - d) per ciascuna Persona oggetto di comunicazione, il NIF relativo a ogni Giurisdizione oggetto di comunicazione; e
  - e) la data di nascita.
2. Un'autocertificazione fornita da un'Entità utente di cripto-attività è valida solo se è firmata o altrimenti esplicitamente confermata dalla stessa, è datata al più tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative a detta Entità:

- a) la denominazione legale;
  - b) l'indirizzo;
  - c) la Giurisdizione o le Giurisdizioni di residenza ai fini fiscali;
  - d) per ciascuna Persona oggetto di comunicazione, il NIF relativo a ogni Giurisdizione oggetto di comunicazione;
  - e) nel caso di un'Entità utente di cripto-attività diversa da un'Entità attiva o da una Persona esclusa, le informazioni di cui alla parte C punto 1, in relazione a ciascuna Persona che esercita il controllo sull'Entità utente di cripto-attività, a meno che tale persona non abbia fornito un'autocertificazione a norma della parte C punto 1, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona oggetto di comunicazione è una Persona che esercita il controllo sull'Entità, se non già determinati sulla base delle Procedure AML/KYC; e
  - f) se del caso, informazioni sui criteri che soddisfa per essere considerata un'Entità attiva o una Persona esclusa.
3. Nonostante la parte C punti 1 e 2, non sussiste l'obbligo di acquisire il NIF, se quest'ultimo non è rilasciato alla Persona oggetto di comunicazione dalla Giurisdizione di residenza della stessa o se il diritto nazionale della Giurisdizione oggetto di comunicazione in questione non richiede che sia acquisito il NIF rilasciato da tale Giurisdizione.

#### **D. Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale**

1. Un Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione che è anche un'Istituzione finanziaria ai fini dello standard comune di comunicazione di informazioni può avvalersi delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale esplesate ai sensi delle sezioni IV e VI di detto standard ai fini delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale a norma della presente sezione. Un Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può anche avvalersi di un'autocertificazione già ottenuta per altri fini fiscali, a condizione che tale autocertificazione soddisfi i requisiti di cui alla parte C della presente sezione.
2. Un Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può avvalersi di terzi per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla presente sezione, tuttavia tali obblighi restano di sua competenza.
3. Un Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è tenuto a conservare tutta la documentazione e i dati per un periodo non inferiore a cinque anni dalla fine del periodo entro il quale detto prestatore deve comunicare le informazioni richieste ai sensi della sezione II.

#### **Sezione IV: Definizioni**

##### **A. Cripto-attività pertinente**

1. Per «Cripto-attività» si intende una rappresentazione digitale del valore che si basa su una tecnologia di registro distribuito crittograficamente protetta o su una tecnologia analoga per convalidare e proteggere le operazioni.

2. Per «Cripto-attività pertinente» si intende qualsiasi Cripto-attività che non sia una Valuta digitale della banca centrale, un Prodotto specificato di moneta elettronica o qualsiasi Cripto-attività per la quale il Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento.
3. Per «Valuta digitale della banca centrale» si intende qualsiasi Moneta fiduciaria digitale emessa da una Banca centrale.
4. Per «Prodotto specificato di moneta elettronica» si intende qualsiasi Cripto-attività che sia:
  - a) una rappresentazione digitale di un'unica Moneta fiduciaria;
  - b) emessa al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;
  - c) rappresentata da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella medesima Moneta fiduciaria;
  - d) accettata in pagamento da una persona fisica o giuridica diversa dall'emittente; e
  - e) in virtù degli obblighi normativi cui l'emittente è soggetto, rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale nella medesima Moneta fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto.

L'espressione «Prodotto specificato di moneta elettronica» non comprende un prodotto creato al solo scopo di facilitare il Trasferimento di fondi da un cliente a un'altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di facilitare il Trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività economica dell'Entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il Trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.

## **B. Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione**

1. Per «Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione» si intende qualsiasi persona fisica o Entità che presta, come attività economica, un servizio consistente nell'eseguire Operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi, anche agendo come controparte o come intermediario di tali operazioni, o mettendo a disposizione una piattaforma di negoziazione.

## **C. Operazione pertinente**

1. Per «Operazione pertinente» si intende:
  - a) qualsiasi Operazione di scambio; e
  - b) qualsiasi Trasferimento di Cripto-attività pertinenti.
2. Per «Operazione di scambio» si intende:



- a) qualsiasi scambio tra Cripto-attività pertinenti e Monete fiduciarie; e
  - b) qualsiasi scambio tra una o più forme di Cripto-attività pertinenti.
3. Per «Operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione» si intende un Trasferimento di Cripto-attività pertinenti come corrispettivo di beni o servizi per un valore superiore a 50 000 dollari americani.
  4. Per «Trasferimento» si intende un'operazione che trasferisce una Cripto-attività pertinente da o verso l'indirizzo o il conto di Cripto-attività di un Utente di cripto-attività, diverso da quello gestito dal Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione per conto dello stesso utente, qualora, sulla base delle conoscenze di cui dispone al momento dell'operazione, detto prestatore non possa stabilire che si tratti di un'Operazione di scambio.
  5. Per «Moneta fiduciaria» si intende la moneta ufficiale di una Giurisdizione, emessa da una Giurisdizione o dalla Banca centrale o dall'autorità monetaria designata da una Giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie e le Valute digitali della Banca centrale. L'espressione comprende anche la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (compresi i Prodotti specificati di moneta elettronica).

#### **D. Utente oggetto di comunicazione**

1. Per «Utente oggetto di comunicazione» si intende un Utente di cripto-attività che è una Persona oggetto di comunicazione.
2. Per «Utente di cripto-attività» si intende una persona fisica o un'Entità che è cliente di un Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione ai fini dell'esecuzione di Operazioni pertinenti. Una persona fisica o un'Entità diversa da un'Istituzione finanziaria o da un Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione, che agisce quale Utente di cripto-attività a beneficio o per conto di un'altra persona fisica o Entità in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente in materia di investimenti o intermediario, non è considerata un Utente di cripto-attività e tale altra persona fisica o Entità è considerata Utente di cripto-attività. Quando un Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione presta un servizio consistente nell'eseguire Operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione per un esercente o per conto dello stesso, detto prestatore deve considerare anche il cliente che è la controparte dell'esercente per tali Operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione come Utente di cripto-attività in relazione alla suddetta operazione, a condizione che il Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione sia tenuto a verificare l'identità di tale cliente nell'ambito dell'Operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione in conformità delle norme nazionali antiriciclaggio.
3. Per «Singolo utente di cripto-attività» si intende un Utente di cripto-attività che è una persona fisica.

4. Per «Singolo utente preesistente di cripto-attività» si intende un Singolo utente di cripto-attività che ha instaurato una relazione d'affari con il Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione al [xx/xx/xxxx].
5. Per «Entità utente di cripto-attività» si intende un Utente di cripto-attività che è un'Entità.
6. Per «Entità utente preesistente di cripto-attività» si intende un'Entità utente di cripto-attività che ha instaurato una relazione d'affari con il Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione al [xx/xx/xxxx].
7. Per «Persona oggetto di comunicazione» si intende una Persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione diversa da una Persona esclusa.
8. Per «Persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione» si intende una persona fisica o un'Entità che è residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione ai sensi della normativa fiscale di tale Giurisdizione o il patrimonio di un *de cuius* che era residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione. A tal fine, un'Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata residente nella Giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva.
9. Per «Giurisdizione oggetto di comunicazione» si intende qualsiasi Giurisdizione a) nella quale vige un accordo o un'intesa in base alla quale [la Giurisdizione] è tenuta a fornire le informazioni specificate nella sezione II in relazione alle Persone oggetto di comunicazione residenti in tale Giurisdizione e b) che figuri come tale in un elenco pubblicato [dalla Giurisdizione].
10. Per «Persone che esercitano il controllo» si intendono le persone fisiche che esercitano il controllo su un'Entità. Nel caso di un trust si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili. L'espressione «Persone che esercitano il controllo» va interpretata in conformità delle raccomandazioni del GAFI del 2012, aggiornate nel giugno 2019, relative ai prestatori di servizi per le attività virtuali.
11. Per «Entità attiva» si intende un'Entità che soddisfa uno dei criteri seguenti:
  - a) meno del 50 per cento del reddito lordo dell'Entità per l'anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 per cento delle attività detenute dall'Entità nel corso dell'anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;
  - b) tutte le attività dell'Entità consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'Istituzione finanziaria, o nella fornitura di finanziamenti e servizi alle

stesse, salvo che un'Entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di *private equity*, un fondo di *venture capital*, un *leveraged buyout fund* o altro veicolo di investimento la cui finalità è acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento;

- c) l'Entità non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione finanziaria; l'Entità non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;
- d) l'Entità non è stata un'Istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione finanziaria;
- e) l'Entità si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità collegate che non sono Istituzioni finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione finanziaria; o
- f) l'Entità soddisfa tutti i requisiti seguenti:
  - i. è costituita e gestita nella sua Giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative, o è costituita e gestita nella sua Giurisdizione di residenza ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale,
  - ii. è esente dall'imposta sul reddito nella sua Giurisdizione di residenza,
  - iii. non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio,
  - iv. le leggi applicabili della Giurisdizione di residenza dell'Entità o gli atti costitutivi della stessa consentono che il reddito o patrimonio dell'Entità siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'Entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'Entità, o a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, oppure a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'Entità, e
  - v. le leggi applicabili della Giurisdizione di residenza dell'Entità o gli atti costitutivi della stessa prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'Entità, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un'Entità statale o altra organizzazione senza scopo di lucro o sia devoluto al

governo della Giurisdizione di residenza dell'Entità o a una sua suddivisione politica.

## **E. Persona esclusa**

1. Per «Persona esclusa» si intende a) un'Entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; b) un'Entità che è un'Entità collegata di un'Entità di cui alla lettera a); c) un'Entità statale; d) un'Organizzazione internazionale; e) una Banca centrale; o f) un'Istituzione finanziaria diversa da un'Entità di investimento di cui al punto 5 lettera b).
2. Per «Istituzione finanziaria» si intende un'Istituzione di custodia, un'Istituzione di deposito, un'Entità di investimento o un'Impresa di assicurazioni specificata.
3. Per «Istituzione di custodia» si intende ogni Entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività economica, Attività finanziarie per conto di terzi. Un'Entità detiene Attività finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività economica se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alla detenzione di Attività finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 per cento del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (oppure l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno civile) precedente all'anno in cui è effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita.
4. Per «Istituzione di deposito» si intende qualsiasi Entità che:
  - a) accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare; o
  - b) detiene Prodotti specificati di moneta elettronica o Valute digitali della Banca centrale a beneficio dei clienti.
5. Per «Entità di investimento» si intende ogni Entità:
  - a) che svolge, quale attività economica principale, una o più delle seguenti attività od operazioni per un cliente o per conto dello stesso:
    - i. negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di *futures* su merci quotate,
    - ii. gestione individuale e collettiva di portafoglio, o
    - iii. altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività finanziarie, denaro o Cripto-attività pertinenti per conto di terzi; o
  - b) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di Attività finanziarie o di Cripto-attività pertinenti, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è un'Istituzione di deposito, un'Istituzione di custodia, un'Impresa di assicurazioni specificata o un'Entità di investimento di cui alla lettera a).

Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla lettera a), o il reddito lordo di un'Entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività finanziarie o di Cripto-attività pertinenti ai fini della lettera b), se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 per cento del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui è effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita. Ai fini della lettera a) punto iii), l'espressione «altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività finanziarie, denaro o Cripto-attività pertinenti per conto di terzi» non comprende la prestazione di servizi consistenti nell'eseguire Operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi. L'espressione «Entità di investimento» non include un'Entità che è un'Entità attiva perché tale Entità soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui alla parte D punto 11 lettere da b) a e).

Il presente punto va interpretato in conformità della definizione di «Istituzione finanziaria» di cui alle raccomandazioni del GAFI.

6. Per «Impresa di assicurazioni specificata» si intende ogni Entità che è una impresa di assicurazioni (o la holding di una impresa di assicurazioni) che emette Contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o Contratti di rendita o è obbligata ad effettuare pagamenti in relazione a tali contratti.
7. Per «Entità statale» si intende il governo di una Giurisdizione, ogni suddivisione politica di una Giurisdizione (che, per evitare ogni ambiguità, include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da una Giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti. Questa categoria comprende le Parti integranti, le Entità controllate e le suddivisioni politiche di una Giurisdizione.
  - a) Per «Parte integrante» di una Giurisdizione si intende qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato, che costituisce un'autorità direttiva di una Giurisdizione. Gli utili netti dell'autorità direttiva devono essere accreditati sul conto della stessa o su altri conti della Giurisdizione, e nessuna frazione di tali utili può maturare a beneficio di un privato. Una Parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale.
  - b) Per «Entità controllata» si intende un'Entità che è distinta nella forma dalla Giurisdizione o che costituisce altrimenti un'Entità giuridica distinta, a condizione che:
    - i. l'Entità sia interamente detenuta e controllata da una o più Entità statali, direttamente o attraverso una o più Entità controllate,
    - ii. gli utili netti dell'Entità siano accreditati sul conto della stessa o sui conti di una o più Entità statali, senza che nessuna parte del reddito maturi a beneficio di un privato, e

- iii. il patrimonio dell'Entità sia attribuito a una o più Entità statali in caso di scioglimento.
- c) Il reddito non matura a beneficio di privati, se questi sono i previsti beneficiari di un programma pubblico e le attività del programma sono svolte per il grande pubblico nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte del governo. Tuttavia, nonostante quanto precede, si considera che il reddito maturi a beneficio di privati se deriva dal ricorso a un'Entità statale allo scopo di esercitare un'attività commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati.
8. Per «Organizzazione internazionale» si intende qualsiasi Organizzazione internazionale, agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria include qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale) a) che consiste principalmente di governi; b) che ha concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con la Giurisdizione e c) il cui reddito non matura a beneficio di privati.
  9. Per «Banca centrale» si intende un'istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo della Giurisdizione stessa, che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal governo della Giurisdizione, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dalla Giurisdizione.
  10. L'espressione «Attività finanziaria» include valori mobiliari (ad es. azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, *swap* (ad es. *swap* su tassi di interesse, *swap* di valute, *swap* di basi, *cap* di tasso di interesse, *floor* di tasso di interesse, *swap* su merci quotate, *swap* su titoli azionari, *swap* su indici azionari e accordi analoghi), Contratti di assicurazione o Contratti di rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su *futures* o *forward* od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in Cripto-attività pertinenti, in merci quotate, in *swap*, in Contratti di assicurazione o Contratti di rendita. L'espressione «Attività finanziaria» non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.
  11. Per «Quota nel capitale di rischio» si intende, nel caso di una società di persone che è un'Istituzione finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che costituisce un'Istituzione finanziaria, una Quota nel capitale di rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una Persona oggetto di comunicazione sarà considerata un beneficiario di un trust se essa ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad es. attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale.

12. Per «Contratto di assicurazione» si intende un contratto (diverso da un Contratto di rendita) in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbilità, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale.
13. Per «Contratto di rendita» si intende un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più persone fisiche. L'espressione comprende inoltre un contratto che si considera un Contratto di rendita in conformità delle leggi, dei regolamenti o della prassi della Giurisdizione in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni.
14. Per «Contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato» si intende un Contratto di assicurazione (diverso da un Contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni) che ha un Valore maturato.
15. Per «Valore maturato» si intende il maggiore tra (i) l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza) e (ii) l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Fatto salvo quanto precede, l'espressione «Valore maturato» non comprende gli importi dovuti in base al Contratto di assicurazione:
  - a) unicamente a causa del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita;
  - b) quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;
  - c) quale rimborso di un premio versato in precedenza (al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno) sulla base di un Contratto di assicurazione (diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti) in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto;
  - d) quale dividendo all'assicurato (diverso da un dividendo di disdetta) purché il dividendo si riferisca ad un Contratto di assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti alla lettera b); o
  - e) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un Contratto di assicurazione per cui il premio è pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto.

## **F. Varie**

1. Per «Giurisdizione partner» si intende qualsiasi Giurisdizione che abbia adottato obblighi giuridici equivalenti e che sia inclusa in un elenco pubblicato da [Giurisdizione].
2. Per «Procedure AML/KYC» si intendono le procedure di adeguata verifica in materia fiscale della clientela di un Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione in conformità degli obblighi di antiriciclaggio e obblighi analoghi cui detto prestatore è soggetto.
3. Per «Entità» si intende una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.
4. Un'Entità è un'«Entità collegata» a un'altra Entità se una delle due Entità controlla l'altra Entità o se le due Entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 per cento dei diritti di voto e del valore in un'Entità.
5. Per «Numero di identificazione fiscale» (NIF) si intende un codice di identificazione fiscale (o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale).
6. Per «Succursale» si intende un'unità, un'impresa o un ufficio di un Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione che è considerato una Succursale nell'ambito del regime regolamentare di una Giurisdizione o che è altrimenti disciplinato dalla legislazione di una Giurisdizione separatamente da altri uffici, unità o Succursali di detto prestatore. Tutte le unità, le imprese o gli uffici di un Prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione in un'unica Giurisdizione sono considerati un'unica Succursale.

## **Sezione V: Attuazione efficace**

Ciascuna Giurisdizione è tenuta ad adottare norme e procedure amministrative intese ad assicurare l'attuazione efficace e il rispetto delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui sopra.